

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata **"Refugees Welcome Italia"**, con sede in via Monte Nero n. 50 nel Comune di Milano.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.
3. La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2 del presente Statuto, si procede secondo quanto indicato all'art. 16 dello stesso.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono:
 - a. aumentare la consapevolezza della comunità riguardo le condizioni di vita difficili in cui varie categorie di persone si trovano (migranti, rifugiati, persone senza fissa dimora, ...);
 - b. migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà e contribuire al cambiamento duraturo delle loro condizioni di vita;
 - c. avvicinare le persone e fare in modo che si possano aiutare tra loro;
 - d. contribuire alla crescita della solidarietà sociale e della capacità di auto mutuo aiuto delle persone;
 - e. promuovere la conoscenza e la comunicazione tra le persone che provengono da situazioni sociali e culturali diverse;
 - f. combattere ogni forma di pregiudizio e promuovere l'inclusione sociale di migranti e di altre categorie svantaggiate.

ART. 3 - (Attività)

1. L'associazione per raggiungere le finalità indicate all'art. 2 svolge (direttamente o anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni) attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. gestione di attività di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione territoriale;
 - b. attività di ospitalità e accoglienza a favore delle persone deboli e svantaggiate tra cui richiedenti asilo, minori, profughi e migranti;
 - c. attività di aggregazione: feste, organizzazione di tornei sportivi, soggiorni e gite;
 - d. attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- e. gestione del sito refugees-welcome.it (o altri analoghi) per lo sviluppo di ospitalità familiare, domestica o diffusa;
 - f. attività di consulenza e di accompagnamento sociale inerente i problemi ed i bisogni espressi dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dai cittadini italiani;
 - g. attività di coordinamento territoriale e di creazione di reti di intervento con altri enti o istituzioni per la gestione dei flussi di migranti e/o di persone in stato di bisogno;
 - h. incoraggiamento delle organizzazioni e degli organi istituzionali, degli individui e degli organi della società a sostenere e rispettare i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
 - i. corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
 - j. processi di mediazione culturale;
 - k. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
 - l. organizzare, promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, mostre, laboratori ludico-espressivi e di creatività; volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-culturale, educativo, assistenziale;
 - m. sostenere economicamente la frequenza dei propri soci di eventi formativi quali corsi, stage, seminari e conferenze organizzati da terzi;
 - n. organizzare e promuovere iniziative di crowd founding per il sostegno di attività proprie dell'associazione o comunque rispondenti alle sue Finalità.
2. L'associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e con altre associazioni della società civile, partecipare a bandi e concorrere a gare nazionali e internazionali, singolarmente ovvero in partnership con altri soggetti individuati dal Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì, compiere ogni ulteriore atto e/o operazione utile a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa la partecipazione ad altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.
3. L'associazione per il perseguimento dei propri fini statutari si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori nonché avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, scelti anche tra i propri associati purché con i limiti imposti dal comma 6, lettere c) ed e), dell'art. 10, D.Lgs. 460/1997.
4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - (Soci)

1. Possono essere associati tutti coloro, sia persone fisiche sia giuridiche, che condividono gli scopi del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a:
 - a. versare la quota associativa;

- b. rispettare quanto stabilito dallo statuto o quanto deliberato dagli organi sociali, anche se dissenziente;
 - c. impegnarsi, compatibilmente con le sue possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale partecipando alle attività sociali.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, se non nei casi imposti dalla legge .
4. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e devono rispettare gli stessi doveri. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto in Assemblea.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di essere convocati e di poter partecipare alle riunioni di Assemblea e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, con modalità da individuare in apposito Regolamento del Consiglio Direttivo ispirato a criteri di massimo rigore.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale.
4. I soci hanno il dovere di rispettare, anche se dissenzienti, le decisioni degli organi sociali oltre che quanto disposto dallo statuto e da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea
5. I soci hanno il dovere di comportarsi in modo tale da non arrecare danno, di alcun tipo, all'associazione.
6. I soci hanno il dovere, per quanto loro possibile, di partecipare attivamente alla vita sociale in modo tale da contribuire al conseguimento dello scopo dell'Associazione.
7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.
2. Il socio può recedere dall'associazione, liberamente e senza spese, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e alla carta dei valori può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il socio interessato e garantendogli le più ampie possibilità di difesa, su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;

- b. Consiglio direttivo;
 - c. Due Presidenti (di genere diverso)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dai Presidenti dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno di riferimento del bilancio consuntivo
 - entro il mese di novembre per l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo e del relativo bilancio preventivo.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - a. approvare il rendiconto conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta di riferimento;
 - b. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il relativo bilancio preventivo specificando, al suo interno, l'ammontare della quota sociale annua;
 - c. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - d. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - e. determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - f. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Vengono considerati presenti sia le persone fisicamente presenti, sia quelle connesse da remoto in videoconferenza per cui almeno un membro del direttivo conferma l'identità del socio.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da un Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. L'assemblea stabilisce il numero (dispari) massimo prima delle votazioni in maniera tale da avere una adeguata rappresentatività territoriale. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, i Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni; essi sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e i Presidenti convocheranno in via immediata l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

3. Su mozione di almeno tre (3) membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, con apposita motivazione, sia ai Presidenti, sia al Segretario sia al Tesoriere purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora i Presidenti, il Segretario o il Tesoriere risultano sfiduciati perdono la funzione relativa ma rimangono in carica come consiglieri essendo stati eletti a tale carica dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo provvede a nominarne i sostituti nella loro funzione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

5. Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti responsabilità:

- a. proporre all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione;
- b. proporre all'Assemblea le linee strategiche secondo cui orientare la programmazione delle attività;
- c. determina data, luogo e ordine del giorno in cui viene convocata l'Assemblea;
- d. curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
- e. garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- f. promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- g. approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate;
- h. curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- i. determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j. promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto da un Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza purché avendo certezza dell'identità dei partecipanti e sempre che la modalità utilizzata sia fruibile da ciascun consigliere.
8. Il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possano essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.
9. Il Consiglio Direttivo può, qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità, nominare il Direttore dell'Associazione, che può essere scelto anche tra i Consiglieri.
10. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso, nei limiti di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 460/1997. Il Consiglio Direttivo determina, rispettando i limiti imposti dalla legge, il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione.

ART. 13 - (Presidenti)

1. I Presidenti hanno la legale rappresentanza dell'associazione, presiedono il Consiglio direttivo e l'Assemblea; firmano l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci e decidono la convocazione del Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il tutto, in via disgiunta (salva la presidenza della riunione, che spetta al Presidente femminile).

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il conto economico-finanziario preventivo è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Il conto preventivo dev'essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio sociale di riferimento.

ART. 16 - (Revisore dei conti)

Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno (ed in ogni caso qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS), l'Assemblea può sottoporre la gestione contabile al controllo di un Revisore dei conti, anche non socio, scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, in carica 3 (tre) anni, rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Revisore dei Conti, in particolare:

- a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della Associazione;
- b) esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul conto economico-finanziario e sul rendiconto consuntivo;
- c) effettua verifiche di cassa periodiche;
- d) vigila sulla effettiva destinazione delle risorse della Associazione alle finalità statutarie;
- e) procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 17 - (Scioglimento e Disposizioni finali)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Norma Transitoria

In deroga agli articoli 12 e 16, il primo Consiglio Direttivo sarà composto di tre membri e lo stesso, così come il Revisore, resteranno in carica sino all'approvazione del primo bilancio.

F.to Matteo Bassoli

F.to Germana Lavagna

F.to Fabiana Musicco

F.to Carolina Grespi Ingrassia

F.to Tanwir Syed Ghayas

F.to Maria Elena Raffaella Cristofori Rapisardi

F.to Andrea De Costa Notaio